

Art. 7.2 - Soggetti di concessione di manufatti agricoli

Tali soggetti sono così definiti:

- S1) imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e delle leggi regionali 12 maggio 1975, n. 27 e 23 agosto 1982, n. 18, anche quali soci di cooperative;
- S2) proprietari dei fondi e chi abbia titolo, per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli S1 e dei salariati fissi addetti alla conduzione del fondo;
- S3) imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo comma dell'articolo 2 della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni e della lettera m) del secondo comma dell'art. 25, L.R. 56/77, che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.

Per quanto non espressamente previsto nel presente e nei successivi articoli, valgono i disposti della L.R. 56/77.